

n. 1829/2013 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA  
Sezione specializzata in materia di Impresa

composta dai Signori

Dot. Manuela Farini  
Dot. Anna Maria Marra  
Dot. Gabriella Zanon

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice

sciogliendo la riserva assunta in udienza collegiale sul reclamo ex art. 669  
*terdecies* e p.c. proposto da:

...  $\checkmark$  s.r.l. (già  $\checkmark$  s.p.a.)  
contro  
V. E. s.r.l.  
V. A. s.r.l.  
O. V. s.r.l.

- premesso:

che  $\checkmark$  s.p.a., ora  $\checkmark$  s.r.l. impresa fondata nel 1895 dalla famiglia  $\checkmark$  e gestita da appartenenti alla detta famiglia, veniva interessata, nel corso dell'anno 2012, da vicende di rilevanza penale riguardanti alcuni dei componenti del consiglio di amministrazione della società, circostanza che aveva reso necessaria la loro sostituzione;

che all'interno di detto consiglio, del quale continuavano a far parte  $\checkmark$  e sua moglie  $\checkmark$  erano stati cooptati  $\checkmark$  e  $\checkmark$ .

*Zanon*

imprenditore veneto, e S.C. S.p.A., datore commercialista che nel passato aveva ricoperto il ruolo di sindaco di V S.p.A.;

che ai nuovi componenti del consiglio di amministrazione era stato affidato il compito di rilanciare la società;

che su proposta di S.C. S.p.A., erano state costituite tre nuove società:

V.E S.p.A., V.A S.p.A. e O.V. S.p.A., a cui, come da progetto, nel settembre 2012, furono affidati i tre rami di azienda di cui si componeva V S.p.A.;

che il S.O.N. e il S.C. delle società di nuova costituzione erano diventati intestatari del 20% del capitale sociale mentre del restante 80% era intestataria V S.p.A.;

che, nell'ambito di tale quadro fattuale, riportato del tutto in sintesi nel corso di assemblee di V.E S.p.A., V.A S.p.A. e O.V.

S.p.A., tenutesi in data 21 dicembre 2012 ed alle quali Velo S.p.A. (ora Velo S.r.l.) aveva partecipato rappresentata da S.C. S.p.A. fu deliberato l'aumento del capitale sociale di ciascuna società;

che nella stessa occasione S.C. S.p.A. rinunziò al diritto di opzione;

che, a seguito della riportate operazioni (aumento del capitale sociale e rinuncia da parte del S.C. S.p.A. diritto di opzione), V S.p.A. si era ritrovata ad essere titolare del solo 20% del capitale sociale delle società resistenti;

che avverso tali delibere V S.r.l. (già V S.p.A.) proponeva impugnazione ex art. 2378 c.c. facendo valere i seguenti vizi: irregolare convocazione, violazione dell'art. 2481 c.c. attesa l'omesso deposito di situazione patrimoniale aggiornata, difetto in capo a S.C. S.p.A. del potere di rappresentanza della deducente, abuso o eccesso di potere poiché gli aumenti del capitale sociale erano stati deliberati al solo fine di consentire ai soci di minoranza di raggiungere la maggioranza, e, ai sensi del comma 1 dell'art. 2378 cit., chiedeva la sospensione della esecuzione delle dette delibere;

che con ordinanza del 27-28 febbraio 2013 il giudice investito della causa, pur ravvisato il *funis boni iuris* delle censure formulate dalla attrice relative al difetto del potere gestorio in capo al S.C. S.p.A. ed in ordine al lamentato abuso, escludeva potesse configurarsi nella situazione data il *periculum in mora* e, pertanto,

*Quaranta*

rigettiva la istanza di sospensione;

- rilevato:

che avverso tale ordinanza **V** s.r.l. ha proposto reclamo ex art. 609 *terdecies* c.p.c. insistendo sul vizio non ravvisato dal giudice *a quo* e sulla sussistenza del *periculum in mora*;

- rilevato:

altresi, che le reclamate, nel costituirsi nel presente procedimento, hanno insistito sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva di **V** s.r.l., correlato al difetto di rappresentanza in capo ad **A.V.**, della veste di presidente del consiglio di amministrazione di **V** s.p.a., ma **V** s.r.l. poiché conferitagli con delibera invalida, e chiesto il rigetto del reclamo riproponendo, per il caso che il Collegio avesse ravvisato la sussistenza del *periculum in mora*, tutte le difese svolte in prime cure al fine di contestare i vizi delle delibere impugnate denunciate dalla ricorrente-reclamante;

- rilevato:

che i motivi di censura revolti alla ordinanza impugnata con riferimento alle valutazioni espresse (attraverso il richiamo della motivazione contenuta nel decreto ex art. 161, co. 6, l.f. del 5 febbraio 2013 adottato dal Tribunale di Treviso) in punto legittimazione attiva di **Velo** s.p.a., in quanto rappresentata da **A.V.**, non sono condivisibili con le puntualizzazioni che si esportano;

- premesso:

che le dette valutazioni sono frutto di una deliberazione *incidenta tantum* della validità della delibere assembleare di **V** s.p.a. estranea all'oggetto del presente giudizio, e in particolare della delibera del 21 dicembre 2012, con cui i soci di **V** s.p.a. revocarono, con effetto immediato, le cariche sia del presidente **S.D.N.** sia del consigliere delegato **S.C.** e nominarono, nel contempo, **A.V.** quale nuovo presidente di **V** s.p.a.;

- osservato:

che la questione relativa alla rappresentanza di **V** s.p.a. è questione rilevante di ufficio, fatta oggetto di specifica istanza di rivisitazione da parte del Collegio (si vedano le conclusioni del reclamo);

- premesso:

*Dei*

altresì, che le convenute reclamate assumono la invalidità della detta delibera (con conseguente difetto di rappresentanza in capo ad A. V.) poiché frutto di un'assemblea tenutasi a seguito di convocazione del solo presidente S. D. N. in difetto della conforme autorizzazione del consiglio di amministrazione, e, peraltro, revocata dal medesimo presidente, nonché per il fatto di non essere riconducibile all'ordine del giorno, il quale prevedeva due soli oggetti, la "Determinazione compensi relativi all'esercizio 2013" e la "vacazione delle cariche sociali", punto quest'ultimo a cui non poteva certo ricondursi la revoca del presidente;

**- rilevato:**

che, come rimarcato dal decreto ex art. 161, co. 6, l.1. del Tribunale di Treviso del 5 febbraio 2013, la convocazione dell'assemblea operata da un amministratore, invece che dal consiglio di amministrazione, organo collegiale investito del relativo potere dallo statuto, è affetta da annullabilità insuscettibile di ribaltata di ufficio ex art. 2379, co. 2, c.c., a differenza del vizio del difetto assoluto di convocazione;

che, nella presente sede, la difesa della reclamata ha rimarcato che la convocazione della detta assemblea fu revocata dal S. D. N. con comunicazione portata a conoscenza dei destinatari per il tramite della PEC;

che la revoca della convocazione dell'assemblea (ove fosse ritenuta ammissibile) darebbe luogo alla fattispecie costituita dalla assemblea tenutasi in difetto assoluto di convocazione, fonte di nullità delle delibere adottate;

che la questione della revocabilità della convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo, nei casi di convocazione discrezionalmente disposta, è questione non espressamente disciplinata e molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza;

che si dividono il campo, in sintesi, un orientamento secondo cui il procedimento di formazione dell'assemblea, una volta avviato, non è più arrestabile neppure in caso di esercizio irregolare del potere di convocazione (si vedano Cass. 2 agosto 1977 n. 3422 in Foro it., 1978, I, 203, che però ammette la revoca in ipotesi di assoluta originaria inidoneità della convocazione ovvero di sopravvenienza di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridica; T. Napoli 25 maggio 2004

Cassione

Molinaro c. Soc. radio Zeta FM in Riv. dir. comm., 2004, II, 325, ma anche App. Roma, 9 novembre 1992 Soc. Cit c. Soc. La Tieffe; T. Verona 8 aprile 1989 Suamucampagna c. Soc. Ossitaglio Vulpantena in Società, 1989, 1263; quanto alla indicazione di autori giuridici se ne omette la indicazione specifica, qui e oltre, ai sensi dell'art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c.); un secondo orientamento secondo cui l'organo amministrativo può senz'altro procedere alla revoca della convocazione sino all'avvio della assemblea stessa e purché la revoca avvenga con le medesime forme dell'avviso di convocazione, trattandosi di potere funzionale attribuito all'organo amministrativo; un terzo orientamento secondo cui occorre verificare le ragioni della revoca sicché il relativo potere, pur configurabile, è esercitabile in presenza di cause meritevoli poiché, diversamente opinando, si presterebbe a forme di esercizio arbitrario le quali subordinerebbero l'assemblea (organo discontinuo e non permanente, in grado di operare solo ove convocata da organi e soggetti diversi) alla discrezionalità pura dell'organo amministrativo (si vedano Cass. 1 marzo 1973 n. 562 in Giur. it., 1973, I, I, pag. 729 e e ss. che ha ammesso la revoca in presenza di obiettive circostanze che rendano utile lo spostamento della riunione);


che al Collegio appare condivisibile quest'ultimo orientamento;

che, nel caso di specie, non è presente, nella produzione documentale che le parti hanno ritenuto di effettuare nella presente fase, l'atto di revoca della convocazione dell'assemblea del 21 dicembre 2012, né dalle allegazioni è evincibile se detta revoca sia stata in alcun modo correlata a fatti giustificativi, silenzio che induce a ritenere che nessuna ragione sia stata posta a fondamento della revoca;

che, pertanto, deve ritenersi che la revoca in questione sia stata disposta in assenza di giustificazione con la conseguenza che l'assemblea del 21 dicembre 2012 non può considerarsi tenuta in difetto assoluto di convocazione;

che il punto dell'ordine del giorno "variazione cariche sociali" non impediva, nel generale riferimento a tutte le cariche sociali, di apportare mutamenti dei componenti dell'organo amministrativo, a prescindere dal diverso (ma non esplicitato) significato che a tale espressione intendesse attribuire il presidente

3 DN al momento della convocazione dell'assemblea stessa, non senza osservare come -ove pure dovesse condividersi la posizione espressa dalla difesa



delle reclamate, le quali hanno sostenuto che la revoca dei precedenti amministratori e la nomina dei nuovi non fosse incluso nell'ordine del giorno e tratterebbe di vizio comportante non la nullità ma l'annullabilità della delibera, efficace sino al suo annullamento;

che il verbale assembleare redatto, pur nella sua efficacia, non può che essere interpretato nel senso di registrare la volontà dei soci, in accoglimento della proposta di *G. C.*, di designare i componenti del consiglio di amministrazione in *A. V.*, nella veste di presidente, in *G. C.* ed in *P. S.*, in veste di consiglieri;

- ritenuto:

conclusivamente sul punto che le considerazioni sopra esposte consentano di superare le argomentazioni svolte dalla difesa dei reclamati sulla questione sin qui esaminata e di ravvisare la legittimazione attiva della ricorrente, odierna reclamante;

- rilevato:

che la censura rivolta all'ordinanza impugnata in ordine alle determinazioni espresse con riferimento al dedotto vizio di invalidità, sub specie nullità, delle delibere assembleari di aumento del capitale sociale delle reclamate ascritte in data 21 dicembre 2012, per il fatto di essere state illegittimamente convocate ne potendosi qualificare totalitarie ai sensi dell'art. 8 degli statuti di ciascuna delle società reclamate, può considerarsi assorbita dal fatto che risulta ravvisata altro e concorrente vizio delle delibere oggetto di impugnazione sulla cui sospensione di insiste;

- rilevato:

che, infatti, il giudice *a quo*, con motivazione che qui integralmente si richiama poiché del tutto condivisibile, ha ravvisato il *factus bonus iuris* del vizio costituito dal difetto in capo a *S. C.*, pur investito del potere di rappresentare *V s.p.a.* nelle assemblee delle società partecipate in virtù della delibera del 7 maggio 2012, del diverso potere di deliberare in ordine all'aumento del capitale sociale delle partecipate, potere spettante al consiglio di amministrazione di *V s.p.a.*;

- rilevato:

che le censure rivolte avverso tali valutazioni dalle reclamate, ammissibili alla luce

*Caracciolo*

della qualificazione del reclamo in termini di rimedio totalmente devolutivo, non appaiono fondate;

- **rilevato:**

al riguardo che correttamente il giudice *a quo* ha ritenuto che la censura svolta dalla ricorrente, odierna reclamante, avverso le delibere impugnate consistesse nella contestazione in capo a *S.C.* oltre che del potere di rappresentare *V s.p.a.* nelle assemblee delle partecipate, anche del potere sostanziale di esprimere la volontà della rappresentata quale esercizio del potere gestorio, spettante al consiglio di amministrazione e non anche disgiuntamente al *S.C.* senza considerare che quest'ultimo, nel medesimo contesto, oltre che concorrente alla delibera di aumento del capitale sociale, rinunziava al diritto di opzione spettante a *V s.p.a.*;

- **rilevato:**

che, come si legge nella ordinanza impugnata, con la citata delibera del 7 maggio 2012 *V s.p.a.* aveva riservato al consiglio di amministrazione in primo luogo *"la definizione degli indirizzi strategici della società"* nonché *"l'acquistare e vendere partecipazioni, sottoscrizione aumento di capitale in società di capitale"* e conferito all'amministratore delegato *S.C.* i poteri di attuare le politiche della società sulla base delle decisioni del consiglio di amministrazione di poteri di ordinaria amministrazione, tra cui il *"sovrintendere alla gestione delle società partecipate, rappresentando la società nelle assemblee, consigli, ecc"*.

- **evidenziato:**

che, ravvisato il *timus boni iuris* del ricorso nei termini riportati, va ora affrontata la verifica della sussistenza dell'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2378, co. 4, c.c. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata) per farsi luogo alla sospensione delle delibere impugnate;

- **premessato:**

che, ai sensi della detta disposizione, occorre valutare comparativamente il pregiudizio che subirebbero gli istanti reclamanti dalla esecuzione delle delibere impugnate o dalla loro perdurante efficacia e quello che subirebbero le società resistenti dalla sospensione dell'esecuzione o dalla perdurante efficacia delle delibere qui impugnate;



**- considerato:**

che, a ben vedere, come segnalato da autorevole dottrina, in caso di impugnazione di delibere che si concretino in un abuso, più che un conflitto tra interessi dell'impugnante ed interesse della società viene in rilievo un conflitto tra i soci sicché appare difficilmente configurabile un interesse della società alla stabilizzazione degli effetti di tale tipologia di delibere;

**- osservato:**

che l'aumento del capitale sociale, effettuato senza giustificazione ed al fine di rendere possibili nuovi equilibri all'interno della compagine sociale, è iniziativa che di per sé pregiudica i soci esclusi dalla partecipazione all'aumento stesso;

**- rilevato:**

altresi, che il quadro di riferimento considerato dal giudice di prime cure è *incho tempore* mutato, sia con riferimento a circostanze in fatto sopravvenute sia con riferimento a fatti anteriori ma sconosciuti e documentati successivamente (fatto ammissibile ex art. 669 *terdecies*, co. 4, c.p.c.);

**- evidenziato:**

che le ragioni che hanno determinato il giudice *a quo* a non avvisare il *perit alium* richiesto dall'art. 2378 c.it. consistevano nella sostanziale irrilevanza della sospensione delle delibere impugnate stanti, per un verso, la impossibilità di operare delle società reclamate a seguito della risoluzione consensuale dei contratti di affitto di azienda del 21 settembre 2012 con cui le società reclamate avevano acquisito, in regime di affitto, ciascuna un ramo di azienda di  $\checkmark$  s.p.a., e, per altro verso, il sequestro liberatorio sussistente, all'epoca dell'adozione dell'ordinanza impugnata, rispetto ai saldi dei rapporti di conto corrente delle tre società presso la Banca della Marca, che, però, è stato revocato con provvedimento del Tribunale di Treviso-Sezione Distaccata di Conegliano del 10 aprile 2013;

**- ritenuto:**

che, nell'effettuare la necessaria valutazione comparativa tra danno suscettibile di derivare al socio dal perdurare delle delibere e danno suscettibile di derivare alle società resistenti dalla sospensione, il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto che il rigetto della sospensione invocata, stante la imperatività delle società stesse, non avrebbe potuto arrecare un apprezzabile danno al socio





impugnante mentre avrebbe potuto pregiudicare la possibilità delle società resistenti di salvaguardare il proprio patrimonio;

- rilevato:

però che la revoca del sequestro liberatorio rimette nella disponibilità di queste ultime consistenti fondi (dell'importo complessivo di circa Euro 800.000,00), la cui gestione attraverso compagini con proporzioni fortemente mutate rispetto a quelle anteriori alle delibere di aumento del capitale sociale, tanto vero che  $\checkmark$  s.p.a., ora  $\checkmark$  s.r.l., è passata dalla partecipazione in ciascuna di esse al 60% alla partecipazione al 20%, non potrà che avvenire sulla base di maggioranze diverse da quelle legittime;

- rilevato,

che le ragioni di danno alle società reclamate sono state dalle medesime individuate nella impossibilità di tutela delle società di nuova costituzione nell'ambito dei giudizi da esse già instaurati ed aventi ad oggetto la impugnazione delle risoluzioni consensuali dei contratti di affitto di azienda e nella necessità di tutelare i patrimoni delle medesime, le quali hanno assunto debiti e obbligazioni nel periodo in cui erano affittuarie dei rami di azienda suddetti;

- ritenuto:

che dette ragioni non siano tali da giustificare il permanere delle delibere che, nell'aumentare il capitale sociale di ciascuna delle predette società, hanno in via automatica condizionato le future maggioranze deliberative;

- rilevato:

che, come evidenziato dal giudice di prime cure, sussistono elementi idonei a ravvisare il *finis* di ricorrenza di un accordo fraudolento del  $S. D. N.$ , socio ed amministratore unico delle partecipate e nel contempo presidente, all'epoca, del consiglio di amministrazione di  $\checkmark$  s.p.a. e di  $S. C.$  e nonché degli altri soci delle partecipate, finalizzato a far perdere a  $\checkmark$  s.p.a. il controllo nelle partecipate stesse sicché appare altamente prevedibile che le nuove possibili maggioranze perseguiranno obiettivi diversi da quelli che sarebbero stati perseguiti con le precedenti maggioranze e, in particolare, l'attuazione degli obiettivi avuti di mira con l'accordo fraudolento su citato;

- rilevato:

*Calderini*

altresi che, la documentazione prodotta in sede di reclamo, ammissibile ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, co. 4 secondo periodo, c.p.c., costituita da comunicazioni e-mail non contestate, rivela, accanto a intenti di estrusione della vecchia proprietà dalle partecipate, e comunque di maggiorizzazione del suo ruolo in queste ultime (proposito che non riveste di per sé carattere illecito, salva la realizzazione in modi legittimi), anche disegni di svuotamento delle società partecipate (si vedano in particolare le e-mail del 23 dicembre 2012 inviate dal **S. D.N.**, ove si palesa in maniera chiara la finalità di "metter fuori il padrone storico" e, nel commentare le iniziative della famiglia **V** da contrastare e le modalità del contrasto, si aggiunge poi "rimane fuori l'Argentina che è intestataria di *Ita*. Noi potremmo mantenere le nuove in Italia con a stabilimento e nuochinarsi se perdessimo tutto, con gli obblighi contrattuali firmati" -- doc. 41a e 41b);

- **rilevato:**

che le società reclamate non fanno giustificato in nessun modo l'aumento del capitale sociale, circostanza che rafforza ulteriormente le finalità fraudolente, né il significato ed il senso delle comunicazioni sopra riportate;

- **ritenuto:**


che l'adozione da parte degli attuali amministratori di **V** i.d.g. già **V** s.p.a. di iniziative opinabili, avverso le quali sono legittimamente e doverosamente esperibili le iniziative messe a disposizione dall'ordinamento, non appare idonea a condizionare di per se sola le determinazioni proprie del presente procedimento;

- **ritenuto:**

conclusivamente che sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altra richiesta, questione o argomentazione esposta dalle parti, il reclamo vada accolto con conseguente sospensione della esecuzione delle delibere impugnate;

- **rilevato:**

che la peculiarità della vicenda dedotta in giudizio e di quelle collaterali ad essa correlate nonché la incidenza ai fini del *periculum in mora* di circostanze sopravvenute e di nuovi documenti impone la compensazione delle spese relative al presente procedimento di reclamo;



altresì che, la documentazione prodotta in sede di reclamo, ammissibile ai sensi dell'art. 669 *terdecies*, co. 4 secondo periodo, c.p.c., costituita da comunicazioni e-mail non contestate, rivela, accanto a intenti di estromissione della vecchia proprietà dalle partecipate, e comunque di marginalizzazione del suo ruolo in queste ultime (proposito che non riveste di per sé carattere illecito, salva la realizzazione in modi legittimi), anche disegni di svuotamento delle società partecipate (si vedano in particolare le e-mail del 23 dicembre 2012 inviate dal **GDN**, ove si palesa in maniera chiara la finalità di "mettere fuori il pacchetto storico" e, nel commentare le iniziative della famiglia **V** da contrastare e le modalità del contrasto, si aggiunge poi "rimane fuori l'Argentina che è intestataria di Itc. Noi potremmo mantenere le nuove in Italia senza stabilimento e macchinari, se perdessimo tutto, con gli obblighi contrattuali firmati" – doc. 41a e 41b);

- rilevato:

che le società reclamate non hanno giustificato in nessun modo l'aumento del capitale sociale, circostanza che rafforza ulteriormente le finalità fraudolente, né il significato ed il senso delle comunicazioni sopra riportate;

- ritenuto:

che l'adozione da parte degli attuali amministratori di **V** s.r.l., già **V** s.p.a., di iniziative opinabili, avverso le quali sono legittimamente e doverosamente esperibili le iniziative messe a disposizione dall'ordinamento, non appare idonea a condizionare di per se sola le determinazioni proprie del presente procedimento;

- ritenuto:

conclusivamente che sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altra richiesta, questione o argomentazione esposta dalle parti, il reclamo vada accolto con conseguente sospensione della esecuzione delle delibere impugnate;

- rilevato:

che la peculiarità della vicenda dedotta in giudizio e di quelle collaterali ad essa correlate nonché la incidenza ai fini del *periculum in mora* di circostanze sopravvenute e di nuovi documenti impone la compensazione delle spese relative al presente procedimento di reclamo;

*Quaranta*

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata e  
sospende la esecuzione delle deliberazioni adottate da V. E. S.r.l.,  
V. A. S.r.l. e C. S. S.r.l. all'esito delle assemblee  
tenutesi in data 21 dicembre 2012;  
spese compensate;  
si comunichi.  
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 aprile 2013.

Il Giudice estensore  
(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente  
(dott.ssa Manuela Farini)

